

**Il 20 febbraio scorso sono state approvate, in Conferenza Stato Regioni, le Linee guida per l'apprendistato professionalizzante**, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 76/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 99/2013. Come si ricorderà il decreto-legge n. 76/2013 prevedeva l'adozione, entro il 30 settembre 2013, di linee guida in vista di una disciplina maggiormente uniforme a livello nazionale dell'offerta formativa pubblica regionale nell'apprendistato professionalizzante. Nell'ambito delle linee guida potevano, in particolare, essere adottate disposizioni derogatorie dello decreto legislativo n. 167/2011, riguardanti:

- l'obbligatorietà del piano formativo individuale esclusivamente in relazione alla formazione di tipo professionalizzante;
- la registrazione della formazione e della qualifica professionale da effettuarsi in un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino;
- la possibilità, per le imprese multilocalizzate, di fare riferimento per la formazione alla disciplina della Regione ove l'impresa ha la propria sede legale.

**Il 17 ottobre la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome aveva ufficializzato una proposta di linee guida che nei mesi successivi è stata oggetto di confronto tecnico e di perfezionamento** insieme con il Ministero del lavoro. Il testo delle linee guida proposto dalle Regioni è stato già trattato nel *Bollettino ADAPT* n. 38/2014, in un [articolo](#), a cura di P. Rausei, di cui si condividono in massima parte i contenuti di merito.

**Il testo delle linee guida deliberato dalla Conferenza Stato Regioni non modifica radicalmente l'impianto precedente**, anche in ragione del fatto che il confronto tecnico si è limitato a interventi essenziali in rapporto all'istanza di un non facile equilibrio di mediazione sul testo diramato, tra tutte le amministrazioni coinvolte. Il presente contributo pertanto si limita a dare un semplice e sintetico aggiornamento, soffermandosi, in modo particolare, sulle modifiche introdotte allo scopo di mettere in luce le piccole migliorie che ne derivano in una prospettiva di semplificazione e certezza per le aziende e per gli apprendisti.

**Nel merito del provvedimento i punti essenziali delle linee guida sono i seguenti:**

- la durata, i contenuti, l'obbligatorietà e le modalità di realizzazione dell'offerta formativa pubblica per l'acquisizione di competenze di base e trasversali da parte delle Regioni;
- i contenuti del piano formativo individuale, che sono stati limitati alle competenze tecnico-professionali e specialistiche;
- la registrazione della formazione realizzata nel libretto formativo del cittadino, o in mancanza di specifica regolamentazione del libretto, in un documento avente i medesimi contenuti minimi del libretto;

- la possibilità per le imprese multilocalizzate, di avvalersi dell'offerta formativa pubblica disponibile presso le Regioni in cui le imprese hanno sedi operative ovvero nella Regione della propria sede legale.

**Con riferimento al carattere di obbligatorietà dell'offerta formativa pubblica regionale, le modifiche** intervenute rispetto al testo iniziale **contengono una serie di precisazioni volte a inquadrare la disciplina in un'ottica di maggiore chiarezza per le imprese**, riducendo il più possibile i margini di genericità suscettibili di dare adito ad applicazioni incerte e, conseguentemente, a misure ispettive e sanzionatorie dubbie o discrezionali. La prima versione delle linee guida stabiliva che l'offerta formativa pubblica «è da intendersi obbligatoria nella misura in cui: sia disciplinata come tale nell'ambito della regolamentazione regionale, anche attraverso specifici accordi e sia realmente disponibile», Un rinvio in nota specificava che: «si intende disponibile un'offerta formativa pubblica con adeguata copertura finanziaria». Tale definizione tuttavia poteva risultare di incerta interpretazione e dare luogo ad applicazioni discordanti e a potenziali contenziosi. La copertura finanziaria in un bilancio pubblico, infatti, potrebbe non implicare, di per sé, la disponibilità di un'offerta di formazione concreta e reale per l'impresa e per l'apprendista.

**Ministero del lavoro e Regioni sono intervenute sul testo sia con una definizione più puntuale** («un'offerta formativa formalmente approvata e finanziata dalla pubblica amministrazione competente, che consenta all'impresa l'iscrizione all'offerta medesima affinché le attività formative possano essere avviate entro 6 mesi dalla data di assunzione dell'apprendista»), **sia attraverso una clausola di trasparenza volta a garantire maggior tutela e certezza alle imprese e agli apprendisti nel caso di esaurimento delle risorse pubbliche annualmente disponibili** («Le amministrazioni regionali e delle P.A. laddove esauriscono le risorse disponibili e per l'intero periodo di indisponibilità, ne garantiscono tracciabilità e comunicazione anche alle direzioni territoriali del lavoro quale causa esimente per le imprese dell'obbligo della formazione di base e trasversale»).

**Il richiamo alla normativa uniformante per le imprese multilocalizzate** (per cui la formazione può avvenire nel rispetto della disciplina della Regione dove l'impresa ha sede legale), già apparentemente superfluo nella norma di delega, **è stato riformulato nel testo approvato dalla Conferenza**. Tuttavia **le modifiche non appaiono sostanziali** né lasciano intendere un posizionamento diverso nel senso e nella finalità della norma, se non nei termini di una conferma del chiarimento ministeriale contenuto nella Circolare n. 35/2013 in relazione all'uniformità di durata e contenuti della formazione per l'acquisizione di competenze di base e trasversali.

**Infine la novità più rimarchevole è data dall'inserimento di un paragrafo di disposizioni finali che rinviano a una serie di impegni di attuazione e implementazione delle linee guida che nella prima stesura erano rimaste completamente indeterminate.**

Innanzitutto **si prevede che le Regioni si impegnano a recepire le linee guida entro sei mesi dalla data di approvazione** delle stesse. Inoltre, **si prevede la costituzione di un gruppo tecnico di lavoro**, composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e da rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome allo scopo di:

- Definire gli ambiti di applicazione della formazione a distanza anche con riguardo alla possibile individuazione e condivisione di piattaforme informatiche comuni;
- Individuare i costi standard a livello nazionale per la formazione relativa all'acquisizione delle competenze di base e trasversali;
- Definire ulteriori standard per l'erogazione della formazione per l'acquisizione di competenze di base e trasversali in azienda;
- Articolare, in coerenza con i criteri dell'EQF, l'elenco delle competenze di base e trasversali individuate nelle linee guida;
- Definire operativamente modalità omogenee per garantire trasparenza e certezza in ordine all'obbligatorietà per le imprese e gli apprendisti della formazione di base e trasversale.

**In particolare, appare apprezzabile l'impegno a valorizzare maggiormente, nell'ottica di piattaforme comuni, le possibilità offerte dalla di formazione a distanza (FAD).** Infatti, il carattere standardizzato e universale dei contenuti dell'offerta pubblica regionale per l'apprendistato professionalizzante si presta particolarmente all'utilizzo di queste tecnologie, considerando peraltro che alcune piattaforme FAD per l'apprendistato già esistono e si tratterebbe solo di mettere a punto strumentazioni già esistenti e operative. La condivisione di piattaforme FAD potrebbe quindi rappresentare una opzione di scelta e di offerta sussidiaria in grado di:

- garantire, in economia, un canale di offerta pubblica universale e costantemente disponibile;
- semplificare parte delle difficoltà applicative, gestionali, ispettive e sanzionatorie connesse all'obbligatorietà della formazione per le competenze di base e trasversali;
- consentire una maggiore concentrazione dell'investimento pubblico sulle tipologie di apprendistato finalizzate al conseguimento di un titolo di studio o di formazione, in coerenza con lo spirito di riforma del Testo unico dell'apprendistato.

Gli altri quattro punti rappresentano altrettanti impegni a precisare successivamente parti delle linee guida che richiedono un ulteriore sviluppo tecnico, nella prospettiva di pervenire ad una cornice di standard minimi, in particolare in merito a contenuti e costi della formazione e ai requisiti

delle aziende che erogano direttamente la formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali.

Concludendo, se i correttivi introdotti appaiono nel complesso utili a non rendere la cura di semplificazione del decreto-legge n. 76/2013 "peggiore del male" – e, nei fatti, l'impressione diffusa è che, con questa misura, rimangano ancora tutte sullo sfondo le questioni prioritarie per il successo dell'apprendistato – gli impegni assunti nelle disposizioni finali potrebbero invece rappresentare un'occasione per orientare il confronto tecnico del partenariato istituzionale verso prospettive ulteriori rispetto ai meri criteri di delega della norma.

**Andrea Simoncini**

Tecnologo ISFOL presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Scarica il pdf 